



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE -
ANNO 2022**

CUP: F51D21000240006

CIG: 94007819E3

= = = = =

Con la presente scrittura privata

TRA

1., nata/o a (.....)
il, c.f., domiciliata/o presso il
Comune di Nove, Piazza Fabbris n. 4, la/il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni,
giusto provvedimento di nomina sindacale n. del ed agisce
in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Nove (codice fiscale e
partita IVA n. 00295870240) ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, di
seguito nel presente atto denominato anche “**Comune**”;

2. Sig., nato a (.....) il
....., c.f., il quale dichiara di
intervenire nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della società
..... con sede legale in (.....),
Via/Piazza n.civ., codice fiscale e partita

IVA n., di seguito nel presente atto denominato semplicemente "**Appaltatore**";

PREMESSO CHE

– con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. del, è stata indetta una procedura ordinaria ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi mediante procedura negoziata con consultazione di n. 3 operatori economici, individuati mediante sorteggio degli operatori disponibili sul MEPA, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo;

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. del veniva aggiudicato l'appalto dei lavori di cui trattasi in favore dell'impresa di (.....) per l'importo di € (euro), oltre € (euro) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA al%, a fronte di uno sconto percentuale del% sull'importo posto a base d'asta;

- i controlli circa il possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 hanno avuto esito favorevole;

- l'Appaltatore risulta iscritto nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di dal;

- l'aggiudicazione disposta con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. del in favore della società è, pertanto, da intendersi divenuta efficace ai sensi dell'art.

32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

- ai lavori in oggetto sono attribuiti i seguenti codici C.U.P. (Codice Unico di Progetto): e C.I.G. (Codice Identificativo di Gara):;

– che in data è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per espressa dichiarazione del rappresentante legale della società di (.....), l'appalto relativo ai lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione – Anno 2022.

Costituiscono oggetto del presente appalto gli interventi puntualmente descritti negli elaborati tecnico-grafici facenti parte della documentazione contrattuale.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. L'Importo contrattuale dell'appalto dei lavori in argomento, ammonta ad € (euro), al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata, così determinato:

- € (euro) quale importo dei

lavori;

- € (euro) per oneri della sicurezza,

non soggetti a ribasso.

3. Il contratto è stipulato interamente a misura, ai sensi dell'art 59, comma 5-bis del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per cui l'importo contrattuale può variare in aumento o in

diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, rimanendo fissi i

prezzi per l'unità di misura. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664,

comma 1 del codice civile.

Articolo 3 – Allegati al contratto

1. Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante del presente contratto,

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19

aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) l'Elenco dei Prezzi Unitari;

c) i Piani di Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e

coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento,

piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza ed il Documento di

Valutazione dei Rischi);

d) le polizze di garanzia;

e) l'Offerta Economica presentata in sede di procedura di gara;

f) i protocolli sottoscritti

dalla Stazione Appaltante con in merito a

		
	2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla normativa specifica di settore, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	Articolo 4 – Termini e penali	
	1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 365 (trecentosessantacinque) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna.	
	2. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno di ritardo, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, pari a € Detta penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito Programma dei Lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.	
	La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.	
	È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente	

	sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.	
	La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.	
	Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.	
	3. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono valutati col Responsabile dell'Area Tecnica.	
	Articolo 5 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi	
	1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal presente contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.	
	L'Appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga un importo non inferiore al 80 % (ottanta per cento) dell'importo contrattuale.	
	I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.	
	Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 gg (novanta giorni), l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.	
	2. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente	

spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile. In tale occasione il Comune provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50%, trattenute ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

3. Nel caso in cui il Comune non rispetti i tempi di pagamento, trovano applicazione gli interessi moratori calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Articolo 6 – Garanzie fideiussorie

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante n. emessa da in dataper un importo di € (euro)

calcolato nel rispetto del combinato disposto degli artt. 103, comma 1, e 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto dello sconto proposto in sede di offerta.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957,

comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Appaltatore è obbligato al suo reintegro nel termine di 10 giorni naturali consecutivi, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Comune.

In caso di inottemperanza il Comune può disporre la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Lo svincolo della cauzione sarà disposto dopo la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

2. Prima del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo e secondo le modalità di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 7 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'Appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 emessa dan.in data per un importo di € (euro) al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di € (euro) non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore ed i subappaltatori sono obbligati ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove vengono svolti i lavori.

L'Appaltatore ed i subappaltatori sono, altresì, obbligati a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

	L'Appaltatore ha trasmesso al Comune l'elenco recante i nominativi del personale	
	dipendente impiegato nell'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore ed i subappaltatori	
	devono, altresì, comunicare al Comune, entro 5 giorni, qualsiasi variazione e	
	modifica che interverrà, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, nei rapporti di	
	lavoro con il succitato personale o con il nuovo personale che sarà eventualmente	
	assunto.	
	E' facoltà del Comune chiedere qualsiasi documento atto a certificare il corretto	
	pagamento dei salari e dei relativi oneri contributivi, pertanto, è obbligo	
	dell'Appaltatore e dei subappaltatori provvedere ad inoltrare la documentazione	
	ritenuta necessaria ad insindacabile giudizio del Comune entro 15 giorni dalla	
	richiesta. Resta impregiudicata la possibilità da parte del Comune di effettuare	
	controlli documentali anche presso la sede dell'Appaltatore e dei subappaltatori	
	anche mediante professionisti incaricati.	
	Nel caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore o dei	
	subappaltatori trova applicazione l'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e	
	s.m.i.	
	Articolo 9 – Adempimenti in materia antimafia	
	1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di	
	una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del	
	medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto	
	contrattuale.	
	Articolo 10 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa	
	1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n.	
	50/2016.	

	Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere	
	alla risoluzione in danno del contratto nei casi seguenti:	
	- perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del	
	D.Lgs. 50/2016;	
	- mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi verso il	
	personale dipendente;	
	- inadempienza alle norme sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul	
	lavoro;	
	- mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.	
	136/2010 e s.m.i.;	
	- applicazione delle penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare del	
	contratto.	
	In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle	
	prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al	
	netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Comune dovrà	
	sostenere in conseguenza della risoluzione.	
	2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo	
	dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili	
	esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo	
	le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	Articolo 11 – Domicilio	
	1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente,	
	l'Appaltatore elegge domicilio presso	
	, ove verranno effettuate	

tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 12 – Modalità di pagamento

1. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Nove, “codice univoco ufficio” IPA UFCYQH e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, il Comune verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

2. I pagamenti avverranno a 30 gg. fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario sui conti correnti dedicati e indicati all'art. 15, previa verifica della regolarità contributiva mediante l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. da parte del Comune. In caso di D.U.R.C. irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Da ciascun Certificato di Pagamento saranno detratti eventuali importi dovuti al Comune a titolo di penali, risarcimento danni e/o spese sostenute per eventuali interventi di ufficio.

3. L'Appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 15 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice (gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto).

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Articolo 13 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore dell'importo contrattuale e quindi pari ad € (euro) che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

L'importo della garanzia di cui sotto sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

L'anticipazione verrà erogata all'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e pertanto di € (euro).

L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 14 – Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Articolo 15 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

2. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

3. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

	4. A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme	
	ricevute in conto o a saldo i signori:	
	- nome, cognome C.F.;	
	- nome, cognome C.F.;	
	5. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione	
	scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario	
	dedicato alle commesse pubbliche:	
	BANCA:	
	IBAN:	
	INTESTATARIO:	
	BANCA:	
	IBAN:	
	INTESTATARIO:	
	6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti	
	di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al	
	committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.	
	Articolo 16 – Capitolato Generale d’Appalto	
	1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del	
	Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000,	
	n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.	
	Articolo 17 – Controversie	
	1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo	
	economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo	
	contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di	

accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui

al richiamato art. 205 del D.Lgs.

n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale

competente per territorio è quello di Vicenza.

Articolo 18 – Cessione del contratto - Cessione ramo d'azienda - Cessione del credito – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105,

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Sono fatti salvi i casi di cessione ramo d'azienda, trasformazione, fusione e

scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi

dell'art. 1406 e seguenti del codice civile, a condizione che il cessionario (oppure

il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a

documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

3. La cessione del credito è consentita alle condizioni e secondo le modalità di cui

all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

4. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto

dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e

con i limiti e le modalità previste dal Codice dei Contratti.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE 2016/679) del 27 aprile 2016,

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data Protection Regulation), la Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che "Titolare" del trattamento dei dati è il Comune di Nove e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è il Responsabile dell'Area Tecnica.

Articolo 20 – Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Il presente atto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

4. La registrazione del presente contratto avverrà solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

5. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, pertanto, qualora ne venisse richiesta la registrazione, il presente contratto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

6. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Articolo 21 – Contratto in formato digitale

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i..

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

[illegible]